

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO

Provvedimento n. 25060

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall'art. 23, comma 12-*quiquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Energy Saver Pro LLC (di seguito anche “ESP”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. ESP è il soggetto titolare dei siti *web* individuati dai domini *energysaver-pro.com* e *proenergysaver.com* attraverso i quali è stato proposto in vendita ai consumatori italiani il dispositivo denominato “*Energy Saver Pro*”¹.
2. Konsumer Italia – Associazione Consumatori, in qualità di segnalante.
3. Altroconsumo – Associazione Indipendente di Consumatori, in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista, consistenti: **A)** nell'aver diffuso informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche del dispositivo “*Energy Saver Pro*”, il cui utilizzo sarebbe in grado di ridurre «*la bolletta elettrica fino al 75%*»; **B)** nell'aver omesso di indicare, all'interno dei siti sopra richiamati i propri recapiti geografico e telefonico; **C)** nell'aver diffuso informazioni ingannevoli in ordine ai presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, ai contenuti del diritto di garanzia ed alla tempistica dei rimborsi.
5. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del procedimento sono le seguenti:

¹ L'offerta di cui trattasi era contenuta nelle pagine *web* <http://www.energysaver-pro.com/it/>, e <http://www.proenergysaver.com/it/>, recanti identico contenuto. Da tali pagine si accedeva, rispettivamente, alle pagine *web* <http://www.energysaver-pro.com/it/terms.php> e <http://www.proenergysaver.com/it/terms.php>, anch'esse tra loro identiche, contenenti una sezione denominata “*Termini e Condizioni*”. Tutti i contenuti delle pagine richiamate erano formulati in italiano. Alla data di adozione del presente provvedimento i siti in considerazione sono ancora dedicati al medesimo dispositivo, ma i contenuti sono in lingua ungherese.

- A) diffusione di informazioni non veritiere circa le caratteristiche del dispositivo “*Energy Saver Pro*”;
- B) omissione di informazioni rilevanti;
- C) diffusione di informazioni non veritiere in merito ai contenuti e/o alle modalità di esercizio di diritti contrattuali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1. *L’iter del procedimento*

6. Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2013 sono pervenute in Autorità alcune segnalazioni di consumatori, nonché le segnalazioni delle due associazioni parti del presente procedimento, aventi ad oggetto le condotte sopra sintetizzate, con particolare riferimento a quanto dichiarato dal professionista in punto di caratteristiche del dispositivo.

7. In data 10 febbraio 2014 è stato avviato nei confronti di ESP il procedimento istruttorio PS9219. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al precedente punto II, l’integrazione di altrettante pratiche commerciali scorrette. Nello specifico, sono state ipotizzate: quanto alla pratica A), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo; quanto alla pratica B), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 – con specifico riguardo alla disposizione di cui all’articolo 22, comma 4 – del Codice del Consumo; quanto alla pratica C), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo.

8. Nella stessa sede, il professionista è stato invitato a fornire alcuni dati ed informazioni concernenti l’attività di commercio *on line* esercitata, i siti utilizzati e i relativi nomi a dominio, eventuali canali di vendita ulteriori, nonché gli ordini e i reclami eventualmente ricevuti.

9. In data 11 febbraio 2014 è stato effettuato un tentativo di comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio a mezzo raccomandata postale A/R, inviata presso la sede di ESP. Atteso che tale missiva è stata restituita al mittente per impossibilità di consegna al destinatario, in data 7 aprile 2014 si è provveduto a pubblicare sul Bollettino settimanale dell’Autorità l’avviso di avvio di procedimento istruttorio ed il testo della stessa comunicazione².

10. Contestualmente all’avvio del procedimento, al professionista è stata altresì comunicata l’attribuzione dell’onere di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi all’istruttoria, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell’articolo 15 del Regolamento. Nello specifico, ESP è stata invitata a produrre idonea documentazione tecnica, prodotta da organismi e/o istituzioni dotati di comprovate caratteristiche di indipendenza e competenza, volta a dimostrare:

- a. il principio tecnico sul quale è basato il funzionamento del dispositivo denominato “*Energy Saver Pro*”;
- b. l’effettiva capacità del dispositivo in considerazione di incidere sui consumi di energia elettrica di impianti ad uso domestico e la relativa quantificazione rispetto ai consumi riscontrati, a parità di condizioni, in assenza del dispositivo;
- c. il rilievo delle eventuali riduzioni di consumi di cui al precedente punto b. ai fini della quantificazione, in concreto, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i consumi da parte

² Cfr. Bollettino dell’Autorità n. 14/14.

della clientela non *business* e delle microimprese³, alla luce della disciplina attualmente applicabile in Italia;

d. la mancanza di effetti collaterali sugli impianti nei quali lo stesso dispositivo è installato, ovvero sugli elettrodomestici e gli apparecchi collegati allo stesso impianto, nonché la mancanza di effetti indesiderati derivanti dall'utilizzo del dispositivo, rispetto agli impianti e alle attività esercitate dal fornitore/distributore di energia elettrica.

11. ESP non è intervenuta nel procedimento, non ha assolto all'onere della prova attribuitole, né ha fornito le informazioni ed i dati richiesti. ESP, inoltre, non ha trasmesso i dati inerenti ai risultati economici relativi al 2013, anch'essi richiesti in sede di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.

12. Il termine di conclusione della fase istruttoria è stato comunicato al professionista in data 5 giugno 2014, mediante pubblicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità⁴ e in data 19 giugno 2014 alle due associazioni di consumatori.

A. Diffusione di informazioni non veritiere circa le caratteristiche del dispositivo "Energy Saver Pro"

13. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità e sulla base di quanto constatato d'ufficio mediante verifica diretta dei contenuti dei siti *web* sopra citati, il professionista ha promosso la vendita del dispositivo in considerazione ai consumatori italiani, asserendo che lo stesso, collegato all'impianto elettrico di una abitazione o ufficio, «*ottimizza e migliora le prestazioni della rete elettrica [...] elimina i picchi indesiderati, gli abbassamenti di corrente, il rumore e il voltaggio, e stabilizza l'alimentazione, ottimizzando così il consumo di energia, e consente di risparmiare energia e denaro*». Più nello specifico, a detta del professionista, il dispositivo «*[r]iduce la bolletta elettrica fino al 75%*», mentre «*i risparmi in un appartamento standard si aggirano intorno al 50% - 75%*».

B. Omissione di informazioni rilevanti

14. Nei siti in considerazione non era presente alcuna sezione espressamente dedicata ai recapiti presso i quali contattare il professionista; l'indirizzo geografico di quest'ultimo era inserito soltanto in apertura della pagina denominata "*Termini & Condizioni*", nel corpo della quale, precisamente nella sezione dedicata ai rimborsi, era presente un indirizzo di posta elettronica, apparentemente dedicato alle sole «*richieste di restituzione o di annullamento*». Non era indicato alcun recapito telefonico.

C. Diffusione di informazioni non veritiere in merito ai contenuti e/o alle modalità di esercizio di diritti contrattuali

15. La pagina "*Termini & Condizioni*" pubblicata sui siti *web* del professionista prevedeva che la richiesta «*di restituzione o di annullamento*» dovesse essere motivata, fermo il diritto del venditore «*di non accettare la richiesta dell'acquirente, se le motivazioni del reclamo vengono ritenute irragionevoli*». Era, inoltre, richiesto che la confezione fosse restituita «*sigillata e integra*».

³ Cfr. la definizione di microimpresa di cui all'art. 18, lettera d-bis), Codice del Consumo: «entità, società o associazioni che, prescindendo dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

⁴ Cfr. Bollettino dell'Autorità n. 25/2014.

16. La stessa sezione prevedeva, di seguito, il caso in cui il professionista avesse consegnato un «prodotto sbagliato o [...] un prodotto difettoso» stabilendo, per tale ipotesi, che «il cliente deve restituire il prodotto entro dieci [...] giorni dalla data della consegna».

17. Quanto al rimborso, era precisato che «[i]l cliente sarà rimborsato entro novanta [...] giorni dalla data di ricezione del prodotto» da parte del professionista.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state poste in essere attraverso Internet, in data 4 luglio 2014 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo.

19. Con parere pervenuto in data 30 luglio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e g), nonché 22, comma 4, lettera b), sulla base delle seguenti considerazioni:

- il professionista non ha partecipato al procedimento «né ha in alcun modo risposto alle richieste istruttorie»;
- il professionista non ha adempiuto all'onere di provare le circostanze individuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quale oggetto della relativa comunicazione di attribuzione;
- sulla base della documentazione in atti le pratiche commerciali contestate ad ESP «risultano idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori, in quanto ingannevoli ed aggressive».

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

20. Occorre preliminarmente osservare che le condotte descritte alle lettere A), B) e C) del punto II del presente provvedimento integrano tre pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale, derivante sia dalla diversa fase del rapporto di consumo cui ineriscono, sia dalle differenti modalità con le quali si concretizza l'influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore sia, infine, dalle specifiche finalità perseguite.

A. *Diffusione di informazioni non veritiere circa le caratteristiche del dispositivo "Energy Saver Pro"*

21. A fronte delle dichiarazioni in punto di capacità del dispositivo "Energy Saver Pro" di abbattere i consumi e quindi i costi di acquisto dell'energia elettrica, ESP non forniva alcuna indicazione sul principio tecnico alla base del funzionamento dello stesso dispositivo, né sulle condizioni in presenza delle quali il risparmio di spesa potesse raggiungere le percentuali indicate, ovvero sugli elementi che potrebbero influire sulla sua quantificazione, limitandosi ad affermare genericamente che «[i] risparmi dipendono molto dagli elettrodomestici collegati alla rete elettrica».

22. Come sopra riportato, sul punto il professionista è stato invitato a produrre idonea documentazione tecnica volta a dimostrare non solo il principio tecnico alla base del funzionamento del dispositivo, ma anche l'effettiva capacità dello stesso di incidere sui consumi così come contabilizzati all'utenza non *business* e alle microimprese secondo la normativa di settore attualmente vigente in Italia. Tale onere probatorio, attribuito alla Parte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, non è stato assolto, da ciò derivando che le informazioni diffuse in punto di capacità del dispositivo di abbattere i consumi di energia elettrica, sono da considerarsi inesatte.

23. Sulla base di quanto sopra, la condotta di ESP risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l'esercizio di un'attività come quella svolta da ESP, nella quale la vendita avviene a distanza, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un'informazione veritiera e completa in merito alle modalità di funzionamento e alla reale efficacia dei prodotti offerti.

24. Per quanto precede, la pratica commerciale sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche e alla reale efficacia del prodotto offerto.

B. Omissione di informazioni rilevanti

25. I recapiti del professionista costituiscono informazioni espressamente qualificate come rilevanti dalla norma di cui all'art. 22, comma 4, lettera b), del Codice del Consumo.

26. Nei siti del professionista non era indicato alcun recapito telefonico, mentre né l'indirizzo geografico, né quello di posta elettronica, erano immediatamente e facilmente reperibili da parte del consumatore medio. Entrambi, infatti, erano riportati all'interno della pagina denominata "Termini & Condizioni". Si osserva, inoltre, che l'indirizzo di posta elettronica era indicato come dedicato alle sole «*richieste di restituzione o di annullamento*», mentre l'indirizzo geografico ivi riportato è lo stesso che è stato utilizzato per il tentativo di comunicazione di avvio del procedimento a mezzo posta, presso il quale, come sopra specificato, l'addetto alla consegna non ha reperito il destinatario.

27. Anche con riguardo alle condotte qui considerate, pertanto, sussiste un rilevante *deficit* di diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono, in particolare nelle ipotesi di vendita a distanza, di garantire al consumatore la agevole, immediata e certa reperibilità del professionista.

28. Per quanto precede, la pratica commerciale sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1 – con specifico riguardo alla disposizione di cui allo stesso art. 22, comma 4, lettera b) – del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante l'omissione di informazioni rilevanti, ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

C. Diffusione di informazioni non veritiere in merito ai contenuti e/o alle modalità di esercizio di diritti contrattuali

29. La previsione di un onere di motivazione in capo al consumatore per l'esercizio del diritto di restituire il bene acquistato, trattandosi di una fattispecie di commercio a distanza, è in contrasto con la normativa di cui all'art. 64, comma 1, del Codice del Consumo, nel testo vigente all'epoca dei fatti, tanto più ove si consideri la facoltà che il professionista si riservava di valutare la "ragionevolezza" o meno della motivazione stessa. Analogamente, risultava in contrasto con la normativa applicabile la previsione dell'obbligo di restituire il prodotto nella confezione «*sigillata ed integra*», essendo tale prescrizione non in linea con la norma secondo la quale era «*sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza*» (art. 67, comma 2, del Codice del Consumo, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21).

30. Parimenti, sussiste un contrasto tra la normativa in materia di garanzia legale di conformità e la previsione, in caso di consegna di un prodotto «*sbagliato*» o «*difettoso*», di un onere di

restituzione «entro dieci [...] giorni dalla data della consegna». La responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, infatti, si estende a tutti i difetti che si manifestino «entro il termine di due anni dalla consegna del bene» (art. 132, comma 1, del Codice del Consumo), né è consentito al professionista introdurre, a carico del consumatore, termini inferiori o oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge.

31. Quanto alla disposizione che prevedeva il rimborso entro novanta giorni dalla data di ricezione del prodotto da parte del professionista, non è chiaro a quale fattispecie essa si riferisse (esercizio del diritto di recesso, risoluzione del contratto per difetto di conformità, risoluzione del contratto per omessa consegna) ma in nessuno dei casi previsti dalla normativa, era consentito al professionista procedere al rimborso in un termine superiore a trenta giorni.

32. La condotta di ESP risulta pertanto anche sul punto non conforme al livello di diligenza professionale esigibile nel caso di specie, atteso che l'esercizio di un'attività di vendita di beni di consumo, in particolare ove la stessa avvenga a distanza, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, che il consumatore sia correttamente ed esaurientemente informato in ordine ai diritti di cui lo stesso è titolare riguardo al rapporto di consumo, nonché ai relativi termini e modalità di esercizio.

33. Per quanto precede, la pratica commerciale sub C) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla sussistenza, al contenuto, nonché alle modalità ed ai termini di esercizio dei diritti riconosciutigli dall'ordinamento.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

34. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

35. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

36. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

37. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto: *i*) della modalità di diffusione dell'offerta attraverso internet *ii*) della spiccata capacità attrattiva delle informazioni in punto di potenziale abbattimento dei consumi di energia elettrica, avuto riguardo sia alla diffusa esigenza di ridurre l'impatto dei relativi costi sui bilanci familiari e delle microimprese, sia alla crescente sensibilità rispetto alle tematiche ambientali e dell'inquinamento; *iii*) dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori.

38. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 2013, fino al mese di febbraio 2014.

39. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Energy Saver Pro LLC nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

40. Con riguardo alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione si tiene conto: *i)* della modalità di diffusione dell'offerta attraverso internet; *ii)* dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori.

41. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 2013, fino al mese di febbraio 2014.

42. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Energy Saver Pro LLC nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

43. Con riguardo alla pratica commerciale sub C), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto: *i)* della modalità di diffusione dell'offerta attraverso internet; *ii)* dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori.

44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 2013, fino al mese di febbraio 2014.

45. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Energy Saver Pro LLC nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche e alla reale efficacia del prodotto offerto;

RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1 – con specifico riguardo alla disposizione di cui allo stesso art. 22, comma 4, lettera *b)* – del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante l'omissione di informazioni rilevanti, ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

RITENUTO, infine, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub C) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *g)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla sussistenza, al contenuto, nonché alle modalità ed ai termini di esercizio dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Energy Saver Pro LLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Energy Saver Pro LLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1 – con specifico riguardo alla disposizione di cui allo stesso art. 22, comma 4, lettera b) – del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Energy Saver Pro LLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

d) di irrogare alla società Energy Saver Pro LLC, relativamente alla pratica A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 €(quindicimila euro);

e) di irrogare alla società Energy Saver Pro LLC, relativamente alla pratica B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.500 €(settemilacinquecento euro).

f) di irrogare alla società Energy Saver Pro LLC, relativamente alla pratica C), una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.500 €(settemilacinquecento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con unico versamento da corrispondere all'Erario, che dovrà essere effettuato direttamente tramite bonifico (in euro) al Bilancio dello Stato italiano, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del bonifico attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
